



Chiarimenti sull'abilitazione all'esercizio della professione dell'Educatore Professionale Socio-Sanitario e dell'Educatore Professionale Socio-Pedagogico

Numerose sono le comunicazioni e circolari che stanno girando in questi giorni in merito all'oggetto della presente, in particolare la circolare che la Federazione degli ordini delle professioni sanitarie ha diffuso (cfr. allegato) con una serie di indicazioni inesatte che hanno disorientato gli educatori.

La Circolare in oggetto sottolinea che "Ai sensi del predetto comma 517 della legge 145/2018 sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e, pertanto, impossibilitata a svolgere attività tipiche e riservate all'Educatore professionale di cui al DM 520/1998".

Non si ritiene corretta questa affermazione, come di seguito evidenziato a partire da una sintetica ricostruzione della disciplina.

La legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" all'art. 1 comma 2 stabilisce che "Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

All'art. 1, comma 2, il decreto 8 ottobre 1998, n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Prevede che la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale svolge le seguenti attività:

a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;

b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;

c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e

integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;

d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;

e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

Il comma 594 come modificato dalla legge di stabilità 2019 recita: “L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi”.

È di immediata evidenza che alcune attività siano perfettamente sovrapponibili: in particolare il riferimento a “servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute” salvo il riferimento al “limitatamente agli aspetti socio-educativi” introdotto con la legge di stabilità 2019 che differenzia le due figure.

La lettura dell'ordine appare esorbitante e non interpreta in modo sistematico e coordinato in relazione alla successione di leggi nel tempo ed alla gerarchia delle fonti le varie norme, pur sovrapposte, che compongono il quadro della disciplina, per una serie di ragioni di seguito elencate.

Non tiene conto, in relazione alla successione di leggi nel tempo, della intervenuta disciplina dell'educatore professionale socio pedagogico. La norma secondo la suddetta interpretazione sarebbe in nuce illegittima e coloro che hanno conseguito il relativo titolo non potrebbero lavorare in alcun modo.

In relazione alla gerarchia delle fonti è di tutta evidenza che la disciplina degli educatori socio pedagogici è una legge, mentre i compiti dell'educatore socio sanitario sono definiti per decreto.

Sulla base di queste motivazioni in primo luogo si ritiene opportuno ribadire la possibilità per gli educatori socio pedagogici di esercitare le suddette attività previste dalla legge col limite degli aspetti socio educativi e che nessun rischio corrono gli stessi nel paventato illecito di abuso di professione se non iscritti ad albi o elenchi.


Al fine, quindi, di agevolare la comprensione/interpretazione delle norme a riguardo si ritiene opportuno indicare in maniera sintetica la giusta analisi delle fonti giuridiche:

- **Abilitazione all'esercizio della professione di Educatore Professionale Socio-Sanitario (DM 520/98) (professione ordinistica):**
 - iscrizione albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito presso l'ordine dei tecnici di radiologia medica (operatore con Titolo di laurea L/SNT2). (DM Salute 13/3/2018)
 - iscrizione elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica entro il 31/12/2019 (operatore senza titolo e con

esperienza lavorativa trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni). (legge 145/2019 art. 1 comma 537)

- Ambiti lavorativi: servizi sociali e sanitari (DM 520/98 art.1 comma 1)
- **Abilitazione all'esercizio della professione di Educatore Professionale Socio-Pedagogico (legge 205/2017 art. 1 comma 594) (professione non ordinistica):**
 - laurea L/19 (operatore con Titolo) (legge 205/2017 art. 1 comma 595).
 - qualifica conseguita transitoriamente entro il 31/12/2020 (operatore senza titolo) a seguito di:
 - minimo tre anni di esperienza e 60CFU (legge 205/2017 art. 1 comma 597)
 - contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito professionale di riferimento, minimo 50 anni di età e minimo 10 anni di esperienza (legge 205/2017 art. 1 comma 598)
 - Ambiti lavorativi servizi sociali, servizi educativi (escluso 0-3), servizi e presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi (legge 205/2019 art. 1 comma 594 come modificato con legge 145/2018 art. 1 comma 517)
- Le precisazioni di cui sopra consentono:
 - alle **cooperative**:
 - di definire i livelli di inquadramento del personale per funzioni educative (operatore con titolo e operatore senza titolo, condizione quest'ultima ad esaurimento)
 - verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d'appalto, autorizzazioni e accreditamento
 - agli **operatori**:
 - verificare le condizioni abilitanti per l'esercizio della professione nei due ambiti, socio-pedagogico e socio-sanitario, precisando che, in via del tutto transitoria, entro i termini previsti dalle norme, è possibile per gli operatori non in possesso di uno specifico titolo (laurea L/19 o laurea L/SNT2) ovvero in possesso di solo uno dei due titoli, essere abilitati all'esercizio di entrambe le professioni sia in ambito socio-sanitario, procedendo all'abilitazione con l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento presso l'ordine dei TSRM (abilitazione per Educatore Professionale Socio-Sanitario), sia in ambito socio-pedagogico, attraverso il conseguimento dei 60CFU o se in possesso dei requisiti anagrafici e esperienziali (abilitazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico).

Il Presidente
Giuseppina Colosimo



Il Presidente
Stefano Granata



Il Presidente
Eleonora Vanni

